



Banca dati delle leggi regionali

Legge Regionale 23 dicembre 2008 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-23;33

Art. 1
(Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla l.r. n. 34/78, alla l.r. 16/1999, alla l.r. 3/2002 e alla l.r. 39/1997)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 37 è aggiunta la seguente:
- f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2007) che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.;*
- b) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
- Art. 78**
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti)
1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale del bilancio della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
 2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
 3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
 4. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale, per l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.;
- c) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
- Art. 78 bis**
(Programmi annuali di attività degli enti dipendenti dalla Regione)
1. Gli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, trasmettono alla giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il programma annuale delle attività.
 2. Il programma annuale delle attività specifica le attività da svolgere nel corso dell'anno.
 3. Il programma annuale delle attività è approvato dalla giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.
 4. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.;
- d) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
- Art. 79**
(Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al consiglio regionale del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2.
 2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.
 3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.;
2. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: *'La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal consiglio di amministrazione, è comunicata alla giunta regionale.;*
- b) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato.
3. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 63 è abrogato;
- b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 63 è abrogato;
- c) al comma 11 dell'articolo 65 le parole: *'al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 48, comma 2, dello Statuto'* sono sostituite dalle seguenti: *'alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978';*
- d) al comma 12 dell'articolo 65 le parole *'ed approvato dal Consiglio regionale'* sono soppresse;
- e) l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 65 è soppresso.

integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: 'Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari' e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo.';

Allo scopo del comma 12 dell'articolo 67 sono aggiunte le seguenti parole: 'e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.'.

Su disposizione dell'Assessore Colozzi, considerato il periodo estivo il rinnovo del Consiglio e degli Organi esecutivi è stato rinviato a fine settembre.

Art. 13
(Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM)

- In attuazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), i consigli di amministrazione e gli organi esecutivi, comunque denominati, dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) sono composti da tre membri nei consorzi fino a settanta comuni e da cinque membri nei consorzi con più di settanta comuni.
- I consorzi BIM, i cui organi di amministrazione siano composti da un numero di membri superiore a quelli previsti dal comma 1, provvedono ad attuare la riduzione di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dallo svolgimento delle prossime elezioni amministrative e adeguano gli statuti entro tre mesi dalla costituzione degli organi.

Art. 14
(Anticipazioni finanziarie)

- Finlombarda S.p.A. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, ad effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del PRS a valere sui fondi conferiti in gestione. Gli eventuali oneri derivanti da dette anticipazioni sono a carico di Finlombarda S.p.A.
- Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A., ivi comprese le anticipazioni di cui al comma 1.

Art. 15
(Destinazione della pubblicità dell'amministrazione regionale)

- In applicazione dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), le somme che la Regione e gli enti, individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'allegato A della l.r. 30/2006, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa devono risultare complessivamente impegnate, per almeno il 40 per cento, a favore dei giornali quotidiani e periodici e, per almeno il 5 per cento, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.

Art. 16
(Disposizioni applicabili ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto - Modifiche e integrazioni delle ll.rr. 17/1996 e 20/2008)

- Alla l.r. 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) (17) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 in fine è aggiunto il seguente periodo: 'nonché ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto.';
 - alla rubrica dell'articolo 7-bis sono aggiunte, in fine, le parole 'e per i sottosegretari';
 - al comma 1 dell'articolo 7-bis, le parole 'ed ai componenti della Giunta regionale' sono sostituite dalle parole ', ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto';
 - dopo l'articolo 7-quater è inserito il seguente articolo:

'Art. 7-quinquies
(Disposizioni attuative per i sottosegretari non consiglieri)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera c), 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto che non siano consiglieri regionali, in quanto compatibili.'
- Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(13) è apportata la seguente modifica:
 - all'articolo 23 è aggiunto il seguente comma 9-bis:

'9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segreterie dei sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto, facendo riferimento alla seguente tabella:'

	Dirigenti	Dalla categoria D3	Dalla categoria D1	C	TOT
Sottosegretari	1	-	-	1	2

- Sino all'adozione della disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche regionali, ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto si applicano le cause di incompatibilità stabilite per i componenti della Giunta regionale.

Art. 17
(Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.